



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
ORIGINALE**

Deliberazione

n° 40

del 28/03/2013

**Oggetto: L. 190/2012 - Piano Provvisorio di Prevenzione della Corruzione - Prime misure in materia di prevenzione della Corruzione .-**

L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di marzo alle ore 09:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA ESECUTIVA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano	X	
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
			6	2

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 6 – Assenti 2 – non in carica n° 0 – Tot Componenti n° 4 – Assume la presidenza il Dr. nella sua qualità di e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA

VISTA la legge 190/2012 avente ad oggetto: *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione*;

VISTO il decreto del Presidente della Unione , nr. 1 del 23.03.2013 con cui si individua nel Segretario generale della Unione il responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO che il Segretario ha predisposto il documento “PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – Prime misure in materia di prevenzione della corruzione”;

CONSIDERATRO che tale documento ha natura provvisoria e temporanea sino alla elaborazione del piano triennale anticorruzione che potrà essere formato ed approvato solo dopo che ai sensi art. 1 comma 60 )della legge 190/2012 saranno approvate le specifiche intese per la definizione degli adempimenti (con l’indicazione dei relativi termini) da parte degli EELL. volti alla attuazione della legge;

RITENUTO di provvedere;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 45 del 07/11/2012 – Supplemento n° 142;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) Di approvare la parte narrativa del presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

1.1.) Di approvare come in effetti , con il presente atto, approva il documento : **PIANO PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** (art. 1 comma 8 e 9 della legge 6 Novembre 2012, n. 190) – **Prime misure in materia di prevenzione della corruzione**” che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale quale allegato “A”;

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



SG - 2013 - 44

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA**

**UFFICIO PROPONENTE:      SEGRETARIO**

**OGGETTO:**    L. 190/2012 - Piano Provvisorio di Prevenzione della Corruzione - Prime misure in materia di prevenzione della Corruzione .-

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

**I RESPONSABILI**

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI  
GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI  
ALBERTO

**Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere**

Favorevole                       Sfavorevole \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE  
ADDETTO                      ALLA  
U.O.SEMPLICE  
RAGIONERIA**

Petrelli Brunati Antonella

**Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere**

Favorevole                       Sfavorevole \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Allegato "A"

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

(Comuni di : Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano)



**OGGETTO:** Legge 190/2012 – Prime misure in materia di prevenzione della corruzione.-

Alla Giunta  
Dell'Unione dei Comuni Montani  
Amiata Grossetana  
SEDE

Trasmetto per la approvazione in via prudentiale il documento di cui all'oggetto riguardante le prime misure in materia di prevenzione della corruzione in attesa della elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione che potrà essere redatto solo dopo che in sede di Conferenza Unificata saranno definiti gli adempimenti , con la indicazione dei relativi termini che gli enti locali dovranno adottare per dare puntuale applicazione alla legge.

Il Responsabile  
Della Prevenzione della Corruzione  
(Aldo Coppi)

A circular blue stamp with the text "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana" around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Aldo Coppi".

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

*Provincia di Grosseto*

**PIANO PROVVISORIO DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

*(art. 1, comma 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

***Prime misure in materia di prevenzione della corruzione***

1	Premessa.
2	Autorità Nazionale Anticorruzione.
3	Il responsabile della prevenzione della corruzione.
4	Determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente.
5	Trasparenza e pubblicità.
6	Semplificazione e facilità di lettura e comprensione delle decisioni.
7	Rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la definizione dei procedimenti.
8	Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.
9	Codice di comportamento.
10	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
11	Formazione del personale chiamato ad operare in settori in cui è più elevato il rischio corruzione.

## 1 – Premessa.

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. La suddetta Convenzione prevede che ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità magari in collaborazione con gli altri stati firmatari della Convenzione stessa.

Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto *“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*. La legge in questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

La legge n. 190/2012 prevede una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che questa Unione dei Comuni ha individuato nella figura del Segretario con Decreto del Presidente del 23/03/2013. In particolare l'articolo 1, comma 60, dispone:

*“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:*

*a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;*

*b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;*

*c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.”*

Pertanto, entro il 29 marzo p.v. sono attesi gli indirizzi, da parte del Comitato Interministeriale, costituito con DPCM 16 gennaio 2013, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri della Giustizia, dell'Interno e per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, che serviranno per elaborare sia il Piano Nazionale Anticorruzione sia le linee guida, da parte della Funzione Pubblica ed approvate quindi dalla CIVIT, per elaborare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione di ogni Pubblica Amministrazione. In sede di conferenza unificata saranno anche *“valutate le eventuali misure di flessibilità compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.”*

Considerato che la legge n. 190/2012 è molto precisa e puntuale nell'affermare che il responsabile della prevenzione della corruzione sarà chiamato a rispondere:

*“in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato ..... ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:*

*a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;*

*b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.”*

Nel frattempo nella GU 7 febbraio 2013, n. 32 è stato pubblicato il DPCM 16 gennaio 2013 che ha istituito il Comitato Interministeriale per la prevenzione e corruzione che, come disposto dall'art. 3 dello stesso decreto deve elaborare le linee guida e di indirizzo per il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la circolare nr. 1, indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Dgs., n. 165/2001 di oggetto: *“Legge, n. 190 del 2012 –*

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il Comitato interministeriale ha adottato le linee guida per la predisposizione di questo Piano Nazionale Anticorruzione in data 15 marzo 2013. Il documento è destinato direttamente ai sensi del comma 4 art. 1 L., n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica nei contenuti obbligatori PNA.

Lo stesso provvedimento al paragrafo 2) ricorda che “ per quanto riguarda le amministrazione regionale e locali, gli adempimenti ed i relativi termini saranno definiti attraverso le intese in sede di conferenza Unificata entro i 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012, così come previsto dall’art. 1 comma 6.”

Nel paragrafo 4) viene chiarito che le linee guida contenute nel PNA saranno stringenti quasi direttamente operative per le amministrazioni centrali e per gli enti da queste controllati; saranno per Regioni ed enti locali linee guida che possono essere recepite ed adottate da detti Piani.

La conclusione è che le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale:

- sono rivolte direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica perché forniscono indicazioni per i contenuti del PNA.
- Nel fornire le direttive per il PNA e nell’indicare che questo deve contenere linee guida anche per i piani di prevenzione di altre amministrazioni , indirettamente fornisce indicazioni anche per queste ultime;
- Gli enti locali non sono i diretti destinatari del provvedimento del Comitato Interministeriale saranno destinatari delle linee guida del PNA redatto dal Dipartimento della funzione pubblica termine di adozione del PNA non noto al momento);
- Il piano nazionale anticorruzione sarà direttamente obbligatorio per Pubbliche Amministrazioni Statali ma conterrà contenuti di principio per gli enti locali.

Per gli enti locali è certo che per il primo piano di prevenzione trova applicazione il comma 60 art. 1 Legge 190/2012.

Tale comma costituisce una norma speciale e come tale il suo contenuto può essere derogato solo espressi verbis.

L’ANCI in data 26.03.2013 ha diffuso la propria nota “ disposizioni in materia di anticorruzione” con la quale si conferma , riguardo alla tempistica relativa all’adozione del piano da parte degli enti locali che il comma 60 dell’art. 1 della legge 190/2012 ha demandato a specifiche intese , da adottarsi in sede di conferenza unificata, la definizione degli adempimenti ( con l’indicazione dei relativi termini ) da parte degli enti locali volti alla piena attuazione delle disposizioni di legge.

L’ANCI comunque raccomanda che nelle more delle adozioni delle intese , in via prudenziale, di avviare il lavoro per al definizione delle prime misure in materia di prevenzione alla corruzione.

Per quanto sopra, proprio per sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio o timore, si predispose uno schema di Piano provvisorio di prevenzione della corruzione limitato alle prime misure da adottare in materia , che dovrà essere modificato ed integrato una volta che la Funzione Pubblica abbia predisposto le linee guida, approvate dalla CiVIT, per l’approntamento del Piano definitivo, sulla base delle intese intervenute in sede di Conferenza Unificata.

## **2 – Autorità Nazionale Anticorruzione.**

Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze nel settore, si segnala in particolare che l’articolo 1, comma 2, della legge n. 190/2012 ha individuato nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) l’Autorità Nazionale Anticorruzione, cui sono state affidate le funzioni ed i compiti elencati nel medesimo comma nelle lettere da a) a g) ed accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3.

## **3 – Il responsabile della prevenzione della corruzione.**

Come già indicato nell’introduzione questa Amministrazione ha già provveduto alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. I compiti ai quali dovrà adempiere sono i seguenti:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lettera a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lettera a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, ove possibile, considerata la dimensione dell'ente, e le specifiche professionalità, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lettera c).

#### **4 – Determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente.**

Per tutte le aree organizzative dell'Unione sono ritenute attività al elevato rischio di corruzione tutti i procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

#### **5 – Trasparenza e pubblicità.**

E' in corso di approvazione definitiva lo "Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012, recante riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" diramato il 21 gennaio 2013.

Nelle more della definitiva approvazione del suddetto decreto e dei principi e delle linee guida che potranno essere presi in considerazione per la redazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di questa Unione, restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

L'ente, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

Massima trasparenza va garantita, in particolare, in riferimento ai procedimenti di cui al punto 3 "determinazione delle attività a più alto rischio di corruzione dell'ente".

Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia un atto amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si dovrà comunque provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente. Infine, l'Unione rende noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via

telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

## **6 – Semplificazione e facilità di lettura e comprensione delle decisioni.**

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche se atti interni, per arrivare alla decisione finale. Tale comportamento metterà in condizione, tutti coloro vi abbiano interesse, a ricostruire l'intero procedimento amministrativo, avvalendosi del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e del Regolamento sul diritto di accesso dell'Unione.

I provvedimenti conclusivi, inoltre, dovranno sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile utilizzato dovrà essere il più semplice e diretto. E' opportuno utilizzare il meno possibile abbreviazioni e sigle ed esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi i paragrafi dovranno essere possibilmente costituiti con una struttura elementare per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata ed il significato di tutti i provvedimenti.

## **7 – Rispetto dei tempi, previsti da leggi o regolamenti, per la definizione dei procedimenti.**

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito e determinato nel più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, e del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa.

## **8 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici.**

La legge n. 190/2012 modifica l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".

Secondo la nuova disciplina, le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati. A tale scopo, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto

di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questa disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il divieto non si applica ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito ai propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche devono comunicare per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

a) le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, devono dichiarare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di non aver conferito o autorizzato incarichi;

b) le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse erogati e della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l'incarico;

c) le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

## **9 – Codice di comportamento.**

L'Unione dei Comuni con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV, definisce un proprio Codice di Comportamento che integra e specifica il codice definito dal Governo (che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012 e cioè entro il 28/05/2013, definisce un codice di comportamento approvato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la P.A., previa intesa in sede di Conferenza unificata quindi la CiVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione – art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 – art. 1, comma 44 e 45, L. 190/2012).

Nelle more della definizione del Codice di Comportamento come sopra determinato si continuerà a consegnare, all'atto dell'assunzione di ogni dipendente, e ad applicare, con vigilanza demandata ai dirigenti/responsabili di settore o servizio, il Codice di Comportamento contenuto nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 2000 e tuttora vigente.

## **10 – Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.**

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**11 – Formazione del personale chiamato ad operare in settori in cui è più elevato il rischio corruzione.**

Il responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza annuale organizzerà delle giornate di formazione destinate a tutti i responsabili di area, aventi come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i responsabili di area chiamati ad operare nelle ripartizioni organizzative dell'ente in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione saranno obbligati a partecipare ai percorsi formativi predisposti dalla Amministrazione sui temi dell'etica e della legalità

(piano Provvisorio)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE  
ALDO COPPI

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal ..... al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li .....

IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI

---

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il .....e defissa il ..... senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li .....

IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI

---

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno ..... per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI

---

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it>